



**PARERE MOTIVATO  
n.56 del 21 aprile 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Ambientale "Laghetto del Frassino".  
Comune di Peschiera del Garda.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 20 aprile 2017 prot. n.156634;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori con nota n.268020 del 30.06.15, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale di Interesse locale “Laghetto del Frassino” nel Comune di Peschiera del Garda (VR).

**VERIFICATO CHE** a seguito della richiesta di integrazioni di cui alla nota ns. prot. reg. n.65891 del 19.02.16 e n. 183162 del 10.05.2016, il Comune di Peschiera del Garda con nota n.166820 del 29.04.16 e note pec assunte al prot. reg. ai n.186625, 186280 e 186670 del 12.05.16, inoltra dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale in merito alle osservazioni pervenute;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.34781 del 2.03.17 assunto al prot. reg. al n.85589 del 2.03.17 dell'ULSS 9;
- Parere del 13.03.17 assunto al prot. reg. al n.103357 del 14.03.17 di ARPAV;
- Parere n.1852 del 14.03.17 assunto al prot. reg. al n.104501 del 14.03.17 di AGS;
- Parere n. 91867 del 7.03.17 della Struttura di Progetto Strategia Regionale delle Biodiversità e dei Parchi;
- Parere n. 125901 del 29 marzo 2017 della Struttura di Progetto Strategia Regionale delle Biodiversità e dei Parchi;
- Parere n. 8395 del 6.04.17 assunto al prot. reg. al n.143242 del 10.04.17 della soprintendenza archeologica,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del Rapporto Ambientale Preliminare;

**VISTA** la Relazione Istruttoria Tecnica n.173/2015:

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano Ambientale Parco di Interesse Locale “Laghetto del Frassino”, nel Comune di Peschiera del Garda (VR)

Pratica 3057

Codice SITI NATURA 2000: IT3210003 “Laghetto del Frassino”

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all’interno e all’esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;



ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Michele Cassol, dal dott. Alberto Scariot e dalla dott.ssa Paola Modena, trasmesso dal Comune di Peschiera del Garda e acquisito al prot. reg. con n. 382937 del 24/09/2015;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del sito IT3210003 "Laghetto del Frassino";

PRESO ATTO che a seguito delle osservazioni e controdeduzioni, approvate con Delib. G.M. 59 del 19-03-2015, sono stati modificati i seguenti documenti:

- "B05 FATTORI DI PRESSIONE: visione particolareggiata dal Parco";
- "C02 Zonizzazione funzionale";
- "C03 Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati";
- "3. NORME DI ATTUAZIONE", per gli articoli 2, 13, 17, 18, 22, 25;
- "3.D AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDE NORMATIVE FABBRICATI E AREE", per le schede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- "4. BOZZA DI REGOLAMENTO" per gli articoli 20, 32;

VERIFICATO che lo studio per la valutazione di incidenza non tiene conto delle osservazioni e controdeduzioni, approvate con Delib. G.M. 59 del 19-03-2015;

VERIFICATO che l'elaborato "5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE" corrisponde esclusivamente allo studio per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di modificare il titolo dell'elaborato in "5. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II." e di conseguenza l'articolo 6 delle norme di attuazione;

RITENUTO che i percorsi e i punti di osservazione siano sempre schermati, per evitare il disturbo alle specie;

PRESO ATTO che sono stati riconosciuti possibili effetti esclusivamente per gli articoli 19 e 21 delle norme tecniche di attuazione;

CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento viene indicatato che non vi sia nessuna potenziale effetto;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

VERIFICATO che non sono stati indentificati e quantificati effetti relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 che quindi non sono valutabili;

VERIFICATO che non è stato analizzato il contenuto dell'elaborato "4. BOZZA DI REGOLAMENTO", che quindi non risulta valutabile;

CONSIDERATO che l'articolo 10 delle norme di attuazione (non analizzato nello studio) e l'elaborato "3.B Ambiti interessati da Valutazione di incidenza" non sono coerenti con le disposizioni normative relative alla rete Natura 2000, in quanto individuano un area in cui sia obbligatoria la valutazione di incidenza, escludendo a priori e senza alcuna motivazione il rimanente territorio;



RITENUTO che l'articolo 10 delle norme di attuazione e l'elaborato "3.B Ambiti interessati da Valutazione di incidenza" siano stralciati dal piano in argomento;

RISCONTRATO dal confronto con gli elaborati di piano che è incompleto il dato in formato vettoriale per la fase 2.1, in quanto non tutte le azioni disciplinate dal piano sono presenti;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02.09 - Osservazione della fauna selvatica", "H - Inquinamento", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

RISCONTRATO che il fattore D01.03 - Parcheggi e aree di sosta non è coerente con delle osservazioni e controdeduzioni, approvate con Delib. G.M. 59 del 19-03-2015 e ogni analisi in riferimento a tale fattore non risulta adeguata;

PRESO ATTO che per i fattori perturbativi caratterizzati dal codice "H - Inquinamento" è stato definito il dominio spaziale e temporale sulla base di giudizio esperto in quanto non sono riportate a supporto le fonti e le modalità del calcolo;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto al fattore "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori" calcolato erroneamente in questa fase e che ciò non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono all'interno del sito IT3210003 "Laghetto del Frassino";

CONSIDERATO che è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. 2816/2009), per tutti il sito IT3210003 "Laghetto del Frassino";

CONSIDERATO che la nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, costituisce circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio e rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 17 aprile 2007 n. 1066, propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat riconosciute dalla D.G.R. 2816/2009;

PRESO ATTO che, in riferimento della succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase della cartografia degli habitat, il geodatabase dei rilievi fitosociologici (comprensivo dei rilievi fitosociologici eseguiti in solo in alcune delle aree interessate dalla modifica), il geodatabase dei punti foto (comprensivo delle relative immagini);

PRESO ATTO che, in riferimento della succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente non è stato indicato e fornito il riferimento fotogrammetrico utilizzato;

PRESO ATTO che, a seguito della mutata condizione naturale degli ambienti, si è altresì provveduto all'analisi di maggior dettaglio che ha fornito un approfondimento a scale maggiori rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie e relativamente all'ambito interessato dai fattori di perturbazione conseguenti agli interventi in argomento;

PRESO ATTO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla rideterminazione delle geometrie riferite alle superfici dei seguenti habitat di interesse comunitario (determinando nuovi poligoni): 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 7210\* - Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae, 91E0\* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);



PRESO ATTO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat e degli habitat di specie non conferma la presenza dell'habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

PRESO ATTO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede inoltre alla determinazione di geometrie riferite ai seguenti codici di uso del suolo: 1, 112, 1121, 12224, 212, 221, 224, 231, 3, 311, 31163, 3117, 32, 41, 411, 412, 4121, 5121;

VERIFICATO che tali codici non sono coerenti con la revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nello studio per la valutazione di incidenza in merito agli habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 7210\* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) denotano una situazione di articolazione fitocenotica non suffragata da sufficienti rilievi fitosociologici per tutte le aree corrispondenti ai differenti tipi di habitat in argomento, e pertanto fornendo un quadro parziale per ciascuna di queste aree rispetto ai valori del grado di conservazione;

VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07;

RITENUTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza e per gli aspetti di cui alla summenzionata nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009, il presente database georeferenziato dovrà essere adeguato, anche topologicamente, in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree omogenee per fitocenosi oggetto della presente proposta di modifica della cartografia degli habitat, comprese le situazioni a mosaico, e dovrà essere altresì fornito un dato coerente con le specifiche della la revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che il grado di conservazione stimato per ciascuno degli habitat di interesse comunitario è in parte derivato dall'approfondimento per la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat;

CONSIDERATO che il grado di conservazione, ancorché declinato nei sottocriteri che lo compongono, non risulta espresso in modo da definire esplicitamente la relativa valenza locale in riferimento al valore attribuito al parametro (in termini di struttura – parte biotica e parte abiotica, funzioni e possibilità di ripristino);

VERIFICATO che le specie segnalate nel documento "1. RELAZIONE GENERALE" non sono state riportate in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 7210\* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Morimus funereus*, *Euplagia quadripunctuaria*, *Osmoderma eremita*, *Lycaena dispar*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Coluber viridiflavus*, *Elaphe longissima*, *Lacerta bilieneata*, *Podarcis muralis*, *Ardea purpurea*, *Pandion haliaetus*, *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Alcedo atthis*, *Aythya nyroca*, *Mergus albellus*, *Pernis apivorus*, *Porzana porzana*, *Lanius collurio*, *Accipiter nisus*, *Circus cyaneus*, *Porzana parva*, *Mergellus albellus*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax nycticorax*, *Ciconia*



*ciconia, Milvus migrans, Falco peregrinus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Acrocephalus melanopogon, Luscinia sivevica, Muscardinus avellanarius, Rana klepton esculenta, Triturus vulgaris, Natrix natrix, Apodemus sylvaticus, Arvicola terrestris, Erinaceus europaeus, Micromys minutus, Microtus savii, Talpa europaea, Podiceps cristatus, Anas acuta, Rallus aquaticus, Aythya fuligula, Anas querquedula, Anas clypeata, Bucephala clangula, Acrocephalus scirpaceus, Netta rufina, Miliaria calandra, Acrocephalus arundinaceus, Phalacrocorax carbo sinensis, Aythya marila, Aythya ferina, Ardea cinerea, Anas penelope, Tachybaptus ruficollis, Cygnus olor, Anser anser, Anas platyrhynchos, Buteo buteo, Gallinula chloropus, Fulica atra, Larus michahellis, Larus ridibundus, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Tyto alba, Cettia cetti, Remiz pendulinus, Anas strepera, Anas crecca, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Larus canus, Cuculus canorus, Athene noctua, Apus apus, Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos major, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbica, Anthus spinoletta, Motacilla flava, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Saxicola torquata, Turdus merula, Turdus philomelos, Cisticola juncidis, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus palustris, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Aegithalos caudatus, Parus caeruleus, Parus major, Pica pica, Corvus corone cornix, Sturnus vulgaris, Passer domesticus italiae, Passer montanus, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Emberiza schoeniclus, Phylloscopus collybita, Merops apiaster, Anser fabalis, Acorus calamus, Anthemis altissima, Berula erecta, Carex lasiocarpa, Carex otrubae, Carex pendula, Carex riparia, Cirsium palustre, Cladium mariscus, Cucubalus baccifer, Cyperus flavescens, Cyperus fuscus, Eleocharis uniglumis, Equisetum palustre, Euphorbia palustris, Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus subnodulosus, Kickxia elatine, Mercurialis perennis, Myagrum perfoliatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Ranunculus velutinus, Rorippa amphibia, Samolus valerandi, Schoenoplectus lacustris, Scutellaria galericulata, Thalictrum lucidum, Thelypteris palustris, Tragopogon dubius, Trifolium fragiferum, Utricularia australis;*

PRESO ATTO che per tali specie è segnalato che sono state anche osservate con rilievo diretto o derivate da studi specifici, ma non è stato fornito il dato secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone e che dall'elaborato "3.A Elenchi delle specie vegetali da impiegare" siano levati ovunque presenti i termini "preferibilmente" e "etc.";

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 19, 21 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 delle norme di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;

2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;

3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati),



definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;

2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce prima dell'approvazione del Piano:

1. di stralciare l'articolo 10 delle norme di attuazione e l'elaborato "3.B Ambiti interessati da Valutazione di incidenza";
2. di modificare il titolo dell'elaborato in "5. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II." e, di conseguenza, l'articolo 6 delle norme di attuazione;
3. di levare i termini "preferibilmente" e "etc.", dove presenti, dall'elaborato "3.A Elenchi delle specie vegetali da impiegare";
4. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
  - a. il dato in formato vettoriale relativo a tutti gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;





b. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare (comprensivo di habitat, uso del suolo e tutte le specie) rispetto all'adeguamento dei geodatabase per la modifica della vigente cartografia degli habitat in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree omogenee per fitocenosi oggetto della presente proposta di modifica della cartografia degli habitat, comprese le situazioni a mosaico e il loro grado di conservazione, fornendo altresì un dato coerente con le specifiche della la revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e il metadato secondo lo standard INSPIRE;

5. di elaborare il programma di monitoraggio secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza, compreso il futuro regolamento, può essere attuato esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02.09 - Osservazione della fauna selvatica", "H - Inquinamento", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

4. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

6. di schermare sempre adeguatamente i percorsi e i punti di osservazione al fine evitare il disturbo alle specie;

7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 19, 21 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 delle norme di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

8. di non avviare alcuna azione prima dell'approvazione e attuazione del programma di monitoraggio redatto secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;



10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO  
PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Michele Cassol, del dott. Alberto Scariot e della dott.ssa Paola Modena, i quali dichiarano che "La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" (ancorché non rispondente alla Delib. G.M. 59 del 19-03-2015 del Comune di Peschiera del Garda) e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano Ambientale Parco di Interesse Locale "Laghetto del Frassino", nel Comune di Peschiera del Garda (VR)".

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento del Comune di Peschiera del Garda ha fatto pervenire dichiarazione sul numero complessivo di osservazioni/opposizioni in merito al Piano Ambientale, aventi attinenza nei confronti della proposta di Rapporto Ambientale. Complessivamente dichiara che sono pervenute n. 15 osservazioni, delle quali n. 2 osservazioni non attinenti nei confronti del Rapporto Ambientale, con allegato prospetto di sintesi del contenuto delle osservazioni e controdeduzione/parere coerenza del Valutatore, nonché Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 14.04.2016, in atti.

Si riporta il prospetto delle osservazioni (in atti) aventi attinenza nei confronti della proposta di Rapporto Ambientale.

3	da n. 9 a n. 10	23.12.2014	21746	Comune di Peschiera del Garda
4	n. 11	23.12.2014	21762	Faini Primo
5	da n. 12 a n. 13	23.12.2014	21763	Sillamoni Nicola
6	da n. 14 a n. 15	24.12.2014	21824	Dal Cero Bruno Francesco e Dal Cero Mario
7	da n. 16 a n. 28	29.12.2014	21881	Ministero Beni e Attività Culturali e Territorio Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto
8	da n. 29 a n. 49	29.12.2014	21883	Comitato Promotore Parco Colline Moreniche
9	da n. 50 a n. 75	29.12.2014	21884	Associazione wwf Verona
10	n. 76	30.12.2014	22054	Soc. Laghetto srl – Ali del Frassino
11	da n. 77 a n. 78	18.12.2014	21453	Giovanni Montesor e altri
12	n. 79	19.12.2014	21588	Consorzio di Bonifica Veronese
13	n. 80	13.11.2015	20764	Soc. Laghetto s.r.l.
14 <sup>a)</sup>	da n. 81 a n. 103	25.02.2016	3893	Comitato Promotore Parco Colline Moreniche
15 <sup>b)</sup>	da n. 104 a n. 112	08.03.2016	4953	Comitato Promotore Parco Colline Moreniche

Osservazioni non attinenti nei confronti della proposta di Rapporto Ambientale:

OSSERVAZIONI N.	Pervenuta in data	Protocollo comunale	Soggetto proponente l'osservazione
1	16.02.2015	2587	Soc. Laghetto s.r.l.
2	03.03.2015	3830	Ministero Beni e Attività Culturali e Territorio Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto



**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 aprile 2017, dalla quale emerge che alla luce delle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale Preliminare e delle problematiche emerse in sede di osservazioni, va evidenziata la necessità di approfondimenti, delle problematiche legate all'ubicazione dell'area oggetto del Piano Ambientale, trattandosi di un bacino in cui convogliano acque anche inquinate da zone limitrofe, esterne all'ambito di parco, che possono potenzialmente determinare impatti e inquinamento. Questi fattori di pressione risultano individuati nel piano, ma non valutati, per i potenziali effetti. Tali fattori di pressione interessano in un fragile contesto ambientale che sconta già un'elevata sensibilità ai fattori climatici, determinata dalle modeste dimensioni, dallo scarso ricambio delle acque e da una scarsa ossigenazione della colonna d'acqua con corrispondente elevato carico organico. Rilievi e criticità evidenziate anche nel RAP, ma per le quali non sono state individuate adeguate azioni e misure di mitigazione e/o compensazione. Va considerata, inoltre, la necessità di un maggiore approfondimento, in sede di Rapporto Ambientale, delle problematiche archeologiche inerenti alla valorizzazione e tutela del sistema palafitticolo, in rapporto alle zone di penetrazione le cui azioni e relativi effetti non risultano sufficientemente individuati e conseguentemente valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE A V.A.S.**

il Piano Ambientale "Laghetto del Frassino", in Comune di Peschiera del Garda per le considerazioni sopra riportate al fine di risolvere le criticità evidenziate, trattandosi di un Piano ambientale ubicato in un'area di particolare delicatezza sotto l'aspetto paesaggistico - ambientale, come peraltro rilevato anche dalla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano, in ordine all'individuazione delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. devono essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate;

